

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
DEL PIANO REGIONALE DI BONIFICA DELLA REGIONE CAMPANIA
Aggiornamento 2025

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI BONIFICA
DELLA REGIONE CAMPANIA – vers. 2025

Articolo 1.	Finalità ed oggetto.....	3
Articolo 2.	Definizioni	3
Articolo 3.	Aggiornamento del Piano Regionale di Bonifica (PRB)	4
Articolo 4.	Procedure in caso di evento potenzialmente in grado di contaminare o nel caso di contaminazioni storiche	4
Articolo 5.	Censimento dei Siti Potenzialmente Contaminati Locali (CSPC locali)	5
Articolo 6.	Censimento dei Siti Potenzialmente Contaminati negli ex Siti di Interesse Nazionale (CSPC ex SIN)	7
Articolo 7.	Censimento dei Siti Potenzialmente Contaminati nei Siti di Interesse Nazionale (CSPC SIN) 9	
Articolo 8.	Censimento dei Siti in Attesa di Indagini (CSAI).....	10
Articolo 9.	Anagrafe dei siti da bonificare	11
Articolo 10.	Compiti specifici dei Comuni.....	13
Articolo 11.	Compiti specifici della Provincia/Città Metropolitana.....	14
Articolo 12.	Certificazione di avvenuta bonifica, messa in sicurezza operativa e messa in sicurezza permanente dei siti contaminati	15
Articolo 13.	Compiti specifici della Regione Campania	18
Articolo 14.	Aree con impianti da dismettere/dismessi.....	18
Articolo 15.	Oneri e garanzie finanziarie	19
Articolo 16.	Gestione e diffusione delle informazioni	20
Articolo 17.	Bonifica da parte dell'amministrazione	20
Articolo 18.	Procedure semplificate	21
Articolo 19.	Aree contaminate di ridotte dimensioni	21
Articolo 20.	Interventi e opere in siti oggetto di bonifica.....	21
Articolo 21.	Norme finali	22

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
DEL PIANO REGIONALE DI BONIFICA DELLA REGIONE CAMPANIA
Aggiornamento 2025

Allegato A – Modello Unificato di Comunicazione

Allegato B – Istanza di certificazione del completamento degli interventi di bonifica/messa in sicurezza permanente/operativa

Allegato C – Fac-simile del provvedimento di certificazione

Allegato D – Contenuti relazione tecnica ARPAC

Allegato E – Linee Guida ex art 242ter del D.Lgs 152/2006 “Interventi e opere in siti oggetto di bonifica”

Articolo 1. Finalità ed oggetto

1. Le presenti norme tecniche di attuazione (NTA) disciplinano i criteri, le procedure operative ed amministrative in materia di siti contaminati o potenzialmente contaminati, l'iter procedurale da attuare a seguito di eventi potenzialmente in grado di contaminare un sito o a seguito di riscontro di contaminazioni storiche con rischio di aggravamento della contaminazione, le modalità per l'aggiornamento del Piano Regionale di Bonifica (PRB), le competenze e le funzioni dei soggetti pubblici e privati per l'attuazione del Piano, in conformità al D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 – Parte IV – Titolo V e s.m.i., alla Legge Regionale della Campania n. 14 del 26 maggio 2016 e ai Decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell'11 gennaio 2013, dell'8 agosto 2014 e del 29 dicembre 2020.
2. Le presenti norme tecniche di attuazione (NTA) valgono per il territorio della Regione Campania ad eccezione delle aree ricadenti nei siti di interesse nazionale, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7.

Articolo 2. Definizioni

1. Ai fini dell'attuazione del Piano Regionale di Bonifica, si intende per:
 - a. *Piano Regionale di Bonifica (PRB)*: il piano regionale di bonifica adottato dalla Giunta Regionale il quale è lo strumento di programmazione e pianificazione attraverso cui la Regione, coerentemente con le normative nazionali, provvede ad individuare, anche su segnalazione proveniente dai Comuni, i siti da bonificare presenti sul proprio territorio, a definire un ordine di priorità degli interventi sulla base di una valutazione comparata del rischio ed a stimare gli oneri finanziari necessari per le attività di bonifica;
 - b. *Anagrafe dei Siti da Bonificare (ASB)*: l'elenco dei siti contaminati da sottoporre ad intervento di bonifica e ripristino ambientale secondo le procedure previste agli artt. 242 e successivi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - c. *Censimento dei Siti Potenzialmente Contaminati Locali (CSPC locali)*: l'elenco di tutti i siti per i quali sia stato già accertato il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) ad esclusione dei siti di cui alla successiva lettera e);
 - d. *Censimento dei Siti Potenzialmente Contaminati nei Siti di Interesse Nazionale (CSPC SIN)*: l'elenco di tutti i siti censiti ricadenti all'interno dei siti di interesse nazionale della Regione Campania;
 - e. *Censimento dei Siti Potenzialmente Contaminati negli ex Siti di Interesse Nazionale (CSPC ex SIN)*: l'elenco di tutti i siti censiti e/o sub-perimetrati ricadenti all'interno del perimetro provvisorio degli ex siti di interesse nazionale della Regione Campania, la cui competenza per le necessarie operazioni di verifica ed eventuale bonifica è stata trasferita alla Regione Campania con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell'11 gennaio 2013 e con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell'8 agosto 2014;
 - f. *Censimento dei Siti in Attesa di Indagini (CSAI)*: l'elenco dei siti, già individuati come "siti potenzialmente inquinati" nel PRB 2005, per i quali una serie di comunicazioni pervenute agli Enti competenti (Sequestri Autorità Giudiziaria, Verbalì sopralluogo ARPAC o altri enti di controllo) segnalano la possibilità che si siano verificate situazioni di eventuale contaminazione non ancora analiticamente accertate;
 - g. *Archivio dei procedimenti conclusi*: l'elenco dei siti per i quali si sono concluse le procedure previste agli artt. 242 e successivi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- h. *Area Vasta*: area individuata nel capitolo n. 11 del PRB nella quale i dati esistenti inducono a ritenere che la situazione ambientale sia particolarmente compromessa, a causa della presenza di più siti contaminati e/o potenzialmente contaminati;
 - i. *Certificazione di avvenuta bonifica, messa in sicurezza operativa e messa in sicurezza permanente*: l'atto con cui vengono accertati il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza operativa o permanente e la conformità degli stessi al progetto approvato ed alle eventuali varianti resesi necessarie;
 - j. *Linee guida per indagini preliminari*: Linee guida per la predisposizione e l'esecuzione di indagini preliminari di cui alla Parte IV Titolo V del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.", redatte da ARPAC (Allegato n.11 al PRB);
 - k. *Indagini preliminari*: indagini ambientali preliminari di cui all'art. 242 comma 2 del del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
 - l. *Sito orfano*: sito di cui all'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 269 del 29 dicembre 2020.
2. Per tutte le altre definizioni non menzionate nel presente articolo, si richiama quanto disposto dall'art. 240 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
3. Di seguito si utilizzano le seguenti ulteriori abbreviazioni:
- a. *MASE*: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
 - b. *Regione Campania UOD Bonifiche*: Regione Campania - Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema - UOD 50.06.05 "Bonifiche";
 - c. *Regione Campania UOD Autorizzazioni Ambientali*: Regione Campania - Direzione Generale Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti e Autorizzazioni Ambientali - UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti territorialmente competenti;
 - d. *ARPAC*: Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale in Campania;
 - e. *CSC*: concentrazioni soglia di contaminazione;
 - f. *CSR*: concentrazioni soglia di rischio;
 - g. *Certificato di avvenuta bonifica*: Certificazione di avvenuta bonifica, messa in sicurezza operativa e messa in sicurezza permanente.

Articolo 3. Aggiornamento del Piano Regionale di Bonifica (PRB)

1. Le mere variazioni tecniche ovvero quelle necessarie per l'adeguamento a sopravvenute disposizioni legislative statali immediatamente operative nonché gli aggiornamenti, modifiche ed integrazioni degli allegati al PRB, conseguenti all'applicazione delle procedure di cui agli artt. 242 e successivi del Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., sono approvati con Delibera di Giunta Regionale con cadenza almeno annuale.

Articolo 4. Procedure in caso di evento potenzialmente in grado di contaminare o nel caso di contaminazioni storiche

1. Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito si procede secondo quanto previsto all'art. 242 e successivi del Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in particolare il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2 del D.Lgs.

152/2006 e s.m.i., al comune, alla provincia/città metropolitana, alla Regione Campania UOD Autorizzazioni Ambientali, all'ARPAC e al Prefetto territorialmente competenti utilizzando il Modello Unificato per le Comunicazioni (Allegato A). La medesima procedura si applica anche all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.

2. Il responsabile dell'inquinamento, attuate le necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zone interessate dalla contaminazione, un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata, dandone immediata notizia, con apposita autocertificazione, utilizzando il Modello Unificato per le Comunicazioni (Allegato A), al comune ed alla provincia/città metropolitana competenti per territorio. L'autocertificazione conclude il procedimento di notifica, ferme restando le attività di verifica e di controllo da parte dell'autorità competente da effettuarsi nei successivi quindici giorni. Nel caso in cui l'inquinamento non sia riconducibile ad un singolo evento, i parametri da valutare devono essere individuati, caso per caso, sulla base della storia del sito e delle attività ivi svolte nel tempo.
3. Qualora l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il responsabile dell'inquinamento ne dà immediata notizia, utilizzando il Modello Unificato per le Comunicazioni (Allegato A), al comune ed alla provincia/città metropolitana, alla Regione Campania UOD Autorizzazioni Ambientali e all'ARPAC competenti per territorio con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate.
4. Qualora l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro sia accertato da un ente di controllo o da un diverso soggetto non responsabile dell'inquinamento questi ne dà immediata comunicazione, utilizzando il Modello Unificato per le Comunicazioni (Allegato A), al comune, alla provincia/città metropolitana, alla Regione Campania UOD Autorizzazioni Ambientali territorialmente e all'ARPAC competenti per territorio.
5. L'ARPAC ricevuta la comunicazione di cui ai precedenti commi 3 e 4 provvede al censimento e codifica del sito dandone notizia alla Regione Campania UOD Autorizzazioni Ambientali territorialmente competente e alla Regione Campania UOD Bonifiche. Quest'ultima, al momento del primo aggiornamento utile del PRB, provvede formalmente all'inserimento del sito nel CSPC locali. Nell'attesa dell'aggiornamento del PRB il sito si intende ipso iure inserito nel CSPC locali del PRB dal momento della comunicazione di cui ai precedenti commi 3 e 4.

Articolo 5. Censimento dei Siti Potenzialmente Contaminati Locali (CSPC locali)

L'inserimento di un sito nel *Censimento dei Siti Potenzialmente Contaminati Locali (CSPC locali)*, di cui all'allegato n. 3 del PRB, comporta:

1. l'obbligo a carico del soggetto responsabile dell'inquinamento di avviare e/o proseguire l'iter procedurale previsto agli artt. 242 e successivi del Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in particolare:
 - a) nei trenta giorni successivi alla comunicazione di cui al precedente articolo 4, comma 3, il responsabile dell'inquinamento presenta al comune, alla provincia/città metropolitana e alla Regione Campania UOD Autorizzazioni Ambientali territorialmente competenti il piano di caratterizzazione con i requisiti di cui all'Allegato 2 della Parte IV del D.Lgs. 152/2006. Entro i trenta giorni successivi la Regione Campania UOD Autorizzazioni Ambientali territorialmente competente, convocata la

conferenza di servizi, autorizza il piano di caratterizzazione con eventuali prescrizioni integrative. L'autorizzazione regionale costituisce assenso per tutte le opere connesse alla caratterizzazione, sostituendosi ad ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte della pubblica amministrazione;

- b) entro sei mesi dall'approvazione del piano di caratterizzazione, il soggetto responsabile presenta alla Regione Campania UOD Autorizzazioni Ambientali territorialmente competente:
- i. elaborazione dei risultati delle indagini eseguite e dei dati storici raccolti e rappresentazione dello stato di contaminazione del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee;
 - ii. elaborazione del Modello Concettuale Definitivo;
 - iii. identificazione dei livelli di concentrazione residua accettabili calcolati mediante analisi di rischio sito specifica, qualora applicabile, eseguita secondo i criteri di cui in Allegato 1 della Parte IV del Titolo V del D.lgs. 152/06, sui quali impostare gli eventuali interventi di messa in sicurezza e/o di bonifica, che si rendessero successivamente necessari a seguito dell'analisi di rischio;
 - iv. eventuale studio di fattibilità delle alternative progettuali possibili con indicazione di tecnologie e costi.

La conferenza di servizi, convocata dalla Regione Campania UOD Autorizzazioni Ambientali territorialmente competente, a seguito dell'istruttoria svolta in contraddittorio con il soggetto responsabile, cui è dato un preavviso di almeno venti giorni, approva i documenti di cui ai precedenti punti i., ii., iii. e iv. entro i sessanta giorni dalla ricezione degli stessi. Tali documenti sono inviati ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la conferenza e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione fornisce una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzianti espresse nel corso della conferenza.

Gli esiti della conferenza di servizi sono approvati in ogni caso con provvedimento della Regione Campania UOD Autorizzazioni Ambientali territorialmente competente che viene trasmesso al comune, alla provincia/città metropolitana e all'ARPAC territorialmente competenti, al soggetto responsabile e alla Regione Campania UOD Bonifiche.

2. l'obbligo per la provincia/città metropolitana territorialmente competente di effettuare, qualora ne ricorrano le condizioni, le opportune indagini volte ad identificare il soggetto responsabile dell'evento di superamento delle CSC e, sentito il comune, di diffidare, con ordinanza motivata, notificata anche al proprietario del sito, il soggetto responsabile ad attivare e/o proseguire tutte le procedure di cui agli artt. 242 e successivi del Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Gli esiti delle indagini condotte dalla provincia/città metropolitana, anche in caso negativo, unitamente a copia dell'ordinanza di diffida, qualora emanata, devono essere opportunamente comunicati alla Regione Campania UOD Autorizzazioni Ambientali, al comune e all'ARPAC territorialmente competenti;
3. la possibilità per i soggetti interessati e non responsabili della contaminazione di avviare e/o proseguire l'iter procedurale previsto agli artt. 242 e successivi del Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.: in tal caso Regione Campania UOD Autorizzazioni Ambientali territorialmente competente provvede a comunicare al comune, alla provincia/città metropolitana e all'ARPAC territorialmente competenti, e alla Regione Campania UOD Bonifiche l'eventuale attivazione da parte del soggetto non responsabile della contaminazione. Il procedimento di cui al precedente comma 2 è interrotto qualora il soggetto non responsabile della contaminazione esegua volontariamente il piano di caratterizzazione nel

termine perentorio di sei mesi dall'approvazione. In tal caso il procedimento per l'identificazione del responsabile della contaminazione deve concludersi nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento delle risultanze della caratterizzazione validate dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente competente;

4. fatto salvo quanto previsto all'art. 242-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'obbligo per la Regione Campania UOD Bonifiche di provvedere al momento del primo aggiornamento utile del PRB alla cancellazione del sito dal CSPC Locali nel caso in cui all'esito della Conferenza di servizi, tenuta ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la Regione Campania UOD Autorizzazioni Ambientali territorialmente competente, con il provvedimento di cui al comma 1 lettera b, dichiara concluso positivamente il procedimento, e di riportare le relative informazioni nell'Allegato n. 1 del PRB "Archivio dei procedimenti conclusi" oppure, in caso di determinazione di necessità di attivazione degli interventi di bonifica, di inserire il sito nell'Allegato n. 2 al PRB "Anagrafe dei Siti da Bonificare". Nelle more dell'aggiornamento del PRB il sito risulta comunque ipso iure inserito in archivio ovvero in anagrafe a far data dall'adozione del relativo provvedimento.

Articolo 6. Censimento dei Siti Potenzialmente Contaminati negli ex Siti di Interesse Nazionale (CSPC ex SIN)

La presenza di un sito nel *Censimento dei Siti Potenzialmente Contaminati negli ex Siti di Interesse Nazionale (CSPC ex SIN)*, di cui all'allegato n. 4-bis del PRB, comporta:

1. che, ai sensi e per gli effetti del D.M. 11 gennaio 2013 e del D.M. 8 agosto 2014, è stata trasferita alla Regione Campania la titolarità dei procedimenti di cui al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs 152/2006 per tali siti;
2. per i siti che non sono mai stati oggetto di indagini preliminari l'obbligo:
 - a) per i proprietari o chi detiene la disponibilità dell'area di procedere all'esecuzione delle indagini preliminari. I parametri da valutare devono essere individuati, caso per caso, sulla base della storia del sito e delle attività ivi svolte nel tempo e comunque in conformità alle Linee Guida elaborate da ARPAC;
 - b) per i proprietari o chi detiene la disponibilità dell'area, qualora le indagini preliminari di cui alla precedente lettera a) accertino l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, di darne immediata notizia, utilizzando il Modello Unificato per le Comunicazioni (Allegato A), al comune, alla provincia/città metropolitana, alla Regione Campania UOD Autorizzazioni Ambientali e all'ARPAC territorialmente competenti con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate e di conseguenza attivare tutte le procedure di cui agli artt. 242 e successivi del Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - c) per i proprietari o chi detiene la disponibilità dell'area, qualora le indagini preliminari di cui alla lettera a) non accertino il superamento delle CSC, di presentare una relazione tecnica asseverata, a firma di un tecnico abilitato iscritto ad albo, sulle indagini preliminari stesse con autocertificazione degli esiti, secondo il Modello Unificato per le Comunicazioni (Allegato A), comprensiva di indicazione della destinazione d'uso del sito, dei certificati delle analisi effettuate, geolocalizzazione del sito e dei punti di indagine; detta documentazione dovrà essere trasmessa in formato elettronico, agli uffici della Regione Campania UOD Autorizzazioni Ambientali, all'ARPAC, alla provincia/città metropolitana e al comune competenti per territorio;

- d) per la Provincia/Città Metropolitana e il comune territorialmente competenti di effettuare le verifiche e i controlli previsti all'art. 242 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. notiziando gli esiti alla Regione Campania UOD Autorizzazioni Ambientali e all'ARPAC territorialmente competenti, fermo restando la facoltà per questi ultimi di effettuare le verifiche e controlli ritenuti opportuni per le rispettive competenze;
 - e) per gli uffici della Regione Campania UOD Autorizzazioni Ambientali competenti, obbligo di verificare la completezza documentale della documentazione di cui alla lettera c), presentata in autocertificazione ai sensi di legge, prenderne atto e darne comunicazione alla Regione Campania UOD Bonifiche, all'ARPAC, alla provincia/città metropolitana e al comune competenti per territorio ai fini degli adempimenti consequenziali;
 - f) per la Regione Campania UOD Bonifiche di prendere atto della comunicazione di cui al punto precedente e, al momento del primo aggiornamento utile degli allegati al PRB, di provvedere alla cancellazione del sito dal CSPC ex SIN, nel caso in cui gli esiti delle indagini preliminari svolte abbiano verificato il non superamento dei valori delle CSC di riferimento e nel caso in cui non siano stati comunicati elementi ostativi a valle delle verifiche di cui alla lettera e), e di riportare le relative informazioni nell'Allegato n. 1 del PRB "Archivio dei procedimenti conclusi". Nelle more dell'aggiornamento del PRB il sito risulta comunque ipso iure inserito in archivio .
3. per i siti indagati, per i quali è stato riscontrato un superamento delle CSC, l'obbligo:
- a) per la provincia/città metropolitana territorialmente competente di effettuare, ove non ancora esperite e qualora ne ricorrano le condizioni, le opportune indagini volte a individuare il soggetto responsabile dell'evento di superamento delle CSC, e, sentito il comune, di diffidare, con ordinanza motivata, notificata anche al proprietario del sito, il soggetto responsabile ad attivare tutte le procedure di cui agli artt. 242 e successivi del Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Gli esiti delle indagini, anche in caso negativo, nonché copia dell'ordinanza di diffida, qualora emanata, devono essere opportunamente comunicati alla Regione UOD Autorizzazioni Ambientali, al comune e all'ARPAC territorialmente competente;
 - b) per la Regione Campania UOD Autorizzazioni Ambientali territorialmente competente di comunicare al comune, alla provincia/città metropolitana e all'ARPAC territorialmente competenti, e alla Regione Campania UOD Bonifiche l'eventuale attivazione da parte dei soggetti interessati e non responsabili della contaminazione dell'iter procedurale previsto agli artt. 242 e successivi del Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Il procedimento di cui alla lettera a) è interrotto qualora il soggetto non responsabile della contaminazione esegua volontariamente il piano di caratterizzazione nel termine perentorio di sei mesi dall'approvazione. In tal caso il procedimento per l'identificazione del responsabile della contaminazione deve concludersi nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento delle risultanze della caratterizzazione validate dall'ARPAC territorialmente competente;
 - c) a carico del soggetto responsabile di avviare e/o proseguire l'iter procedurale previsto dagli artt. 242 e successivi del Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ovvero di redigere ed eseguire il Piano di Caratterizzazione e l'Analisi di Rischio Sito Specifica e, se del caso, di procedere agli interventi di messa in sicurezza/bonifica/monitoraggio. In particolare:
 - i. nei trenta giorni successivi alla comunicazione di cui al comma 2 lettera b), il soggetto responsabile presenta al comune, alla provincia/città metropolitana e alla Regione Campania UOD Autorizzazioni Ambientali territorialmente competenti il piano di caratterizzazione con i

requisiti di cui all'Allegato 2 della Parte IV del D.Lgs. 152/2006. Entro i trenta giorni successivi la Regione Campania UOD Autorizzazioni Ambientali territorialmente competente, convocata la conferenza di servizi, autorizza il piano di caratterizzazione con eventuali prescrizioni integrative. L'autorizzazione regionale costituisce assenso per tutte le opere connesse alla caratterizzazione, sostituendosi ad ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte della pubblica amministrazione;

- ii. sulla base delle risultanze della caratterizzazione, nel caso di validato superamento delle CSC, al sito è applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR). Entro sei mesi dall'approvazione del piano di caratterizzazione, il soggetto responsabile presenta alla Regione Campania UOD Autorizzazioni Ambientali territorialmente competente i risultati dell'Analisi di Rischio Sanitario Ambientale ovvero il Modello Concettuale Definitivo, nel caso in cui i risultati della caratterizzazione non abbiano restituito alcun superamento delle CSC. La Regione Campania UOD Autorizzazioni Ambientali territorialmente competente procede alla convocazione della conferenza di servizi, secondo quanto previsto dall'art. 242 del D.lgs. n. 152/06;
- iii. gli esiti della conferenza di servizi in merito alle attività di caratterizzazione e al documento di analisi di rischio sono approvati in ogni caso con provvedimento della Regione Campania UOD Autorizzazioni Ambientali territorialmente competente che viene trasmesso al comune, alla provincia/città metropolitana e all'ARPAC territorialmente competenti, al soggetto responsabile e alla Regione Campania UOD Bonifiche.

- d) fatto salvo quanto previsto all'art. 242-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'obbligo per la Regione Campania UOD Bonifiche di provvedere al momento del primo aggiornamento utile del PRB alla cancellazione del sito dal CSPC ex SIN nel caso in cui, all'esito della Conferenza di servizi, tenuta ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la Regione Campania UOD Autorizzazioni Ambientali territorialmente competente, con il provvedimento di cui alla precedente lettera c) punto iii), dichiara concluso positivamente il procedimento e di riportare le relative informazioni nell'Allegato n. 1 del PRB "Archivio dei procedimenti conclusi" oppure, in caso di verifica di necessità di attivazione degli interventi di bonifica, di inserire il sito nell'Allegato n. 2 al PRB "Anagrafe dei Siti da Bonificare". Nelle more dell'aggiornamento del PRB il sito risulta comunque ipso iure inserito in archivio ovvero in anagrafe a far data dall'adozione del relativo provvedimento.

4. Ad integrazione dell'iter procedurale previsto per legge ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., per i siti ricompresi all'interno di Area Vasta o porzione di questa, le attività vanno eseguite in maniera coordinata. L'iter procedurale ambientale dovrà essere eseguito per singolo sito. In caso di superamenti delle CSC per la falda, si può valutare un approccio condiviso. Per i siti ricompresi all'interno di Area Vasta o porzione di questa già caratterizzata ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. è possibile tener conto degli esiti delle indagini ai fini della bonifica o della messa in sicurezza permanente/operativa.

Articolo 7. Censimento dei Siti Potenzialmente Contaminati nei Siti di Interesse Nazionale (CSPC SIN)

La presenza di un Sito nel Censimento dei *Siti Potenzialmente Contaminati dei Siti di Interesse Nazionale (CSPC SIN)*, di cui all'allegato n. 4 del PRB, comporta:

1. che le competenze per le attività di cui agli artt. 252 e successivi del Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sono in capo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
2. l'obbligo per la provincia/città metropolitana territorialmente competente di effettuare, ove non ancora esperite e qualora ne ricorrano le condizioni, le opportune indagini volte a individuare il soggetto responsabile dell'evento di superamento delle CSC, e, sentito il comune, di diffidare, con ordinanza motivata, notificata anche al proprietario del sito, il soggetto responsabile ad attivare tutte le procedure di cui agli artt. 242 e successivi del Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Gli esiti delle indagini, anche in caso negativo, nonché copia dell'ordinanza di diffida, qualora emanata, devono essere opportunamente comunicati al MASE, alla Regione UOD Autorizzazioni Ambientali, al comune e all'ARPAC territorialmente competente;
3. l'obbligo per la Regione Campania UOD Bonifiche di provvedere, al momento del primo aggiornamento utile degli allegati al PRB, alla cancellazione del sito dal CSPC SIN nel caso in cui il MASE, approvando gli esiti delle indagini preliminari, della caratterizzazione o del documento dell'analisi del rischio, dichiara concluso positivamente il procedimento e di riportare le relative informazioni nell'Allegato n. 1 del PRB "Archivio dei procedimenti conclusi" oppure, in caso di verifica di necessità di attivazione degli interventi di bonifica, di inserire il sito nell'Anagrafe dei Siti da Bonificare. Nelle more dell'aggiornamento del PRB il sito risulta comunque ipso iure inserito in archivio ovvero in anagrafe a far data dall'adozione del relativo provvedimento del MASE.

Articolo 8. Censimento dei Siti in Attesa di Indagini (CSAI)

La presenza di un Sito nel *Censimento dei Siti in Attesa di Indagini (CSAI)*, di cui all'allegato n. 5 del PRB, comporta:

1. per il comune territorialmente competente l'obbligo di svolgere le verifiche in ordine alla necessità o meno di procedere all'esecuzione di indagini preliminari nei siti individuati nell'allegato n. 5 del PRB e di notificare gli esiti di dette verifiche ai proprietari e ai gestori dell'area, affinché eventualmente procedano con le attività consequenziali, dandone comunicazione alla Regione Campania UOD Autorizzazioni Ambientali e UOD Bonifiche, alla Provincia/Città Metropolitana e all'ARPAC territorialmente competenti. Nel caso in cui il comune rilevi la necessità di procedere all'esecuzione di indagini preliminari, detta notifica vale come avvio del procedimento ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
La decisione del comune competente sulla necessità o meno di procedere all'esecuzione di indagini preliminari in ognuno dei siti individuati nell'allegato n. 5 del PRB deve essere sufficientemente argomentata in una relazione in cui il comune descriva le valutazioni e le verifiche svolte per le determinazioni assunte. In detta relazione il comune dovrà attestare per ogni sito la destinazione d'uso attuale del sito e il suo uso passato, i dati catastali, i dati del proprietario e del gestore, le attività svolte alla data odierna e negli scorsi anni sul sito, le potenziali fonti di contaminazione presenti o passate, la presenza di centri di pericolo (serbatoi e vasche interrati, depositi di rifiuti, depositi di sostanze pericolose, cabine elettriche e altro), eventuali incidenti/incendi/sversamenti/abbandoni di cui si ha notizia nel sito, lo stato di manutenzione e la gestione delle strutture presenti nel sito, la non pericolosità del sito in relazione alle matrici ambientali e in considerazione delle misure di sicurezza adottate.
2. per i proprietari o chi detiene la disponibilità dell'area, a seguito della notifica di cui al comma 1, qualora questa stabilisca la necessità di effettuare indagini preliminari, l'obbligo:

- a) di eseguire, entro sessanta giorni dalla notifica, le indagini preliminari richieste dal comune territorialmente competente;
 - b) qualora dette indagini preliminari accertino l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, di darne immediata notizia, utilizzando il Modello Unificato per le Comunicazioni (Allegato A), al comune, alla provincia/città metropolitana, alla Regione Campania UOD Autorizzazioni Ambientali e all'ARPAC territorialmente competenti con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate e di conseguenza attivare tutte le procedure di cui agli artt. 242 e successivi del Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - c) qualora dette indagini preliminari non accertino il superamento delle CSC, di presentare una relazione tecnica asseverata, a firma di un tecnico abilitato iscritto ad albo, sugli esiti delle indagini preliminari stesse con autocertificazione degli esiti, secondo il Modello Unificato per le Comunicazioni (Allegato A), comprensiva di indicazione della destinazione d'uso del sito, dei certificati delle analisi effettuate, geolocalizzazione del sito e dei punti di indagine; detta documentazione dovrà essere trasmessa in copia cartacea e in formato elettronico agli uffici della Regione Campania UOD Autorizzazioni Ambientali, all'ARPAC, alla provincia/città metropolitana e al comune competenti per territorio;
3. per la Provincia/Città Metropolitana e il comune, territorialmente competenti, di effettuare le verifiche e i controlli previsti all'art. 242 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. notiziando gli esiti alla Regione Campania UOD Autorizzazioni Ambientali e all'ARPAC territorialmente competenti, fermo restando la facoltà per questi ultimi la facoltà di effettuare le verifiche e controlli ritenuti opportuni per le rispettive competenze;
5. per gli uffici della Regione Campania UOD Autorizzazioni Ambientali competenti, obbligo di verificare la completezza documentale della documentazione di cui al comma 2, presentata in autocertificazione ai sensi di legge, prenderne atto e darne comunicazione alla Regione Campania UOD Bonifiche, all'ARPAC, alla provincia/città metropolitana e al comune competenti per territorio ai fini degli adempimenti consequenziali;
6. per la Regione Campania UOD Bonifiche, sulla base delle comunicazioni di cui ai commi 1 e 5, di provvedere, al momento del primo aggiornamento utile degli allegati al PRB:
- i. alla cancellazione del sito dal CSAI, quando a seguito delle verifiche del comune sia stato attestato che non risultano situazioni che impongano l'avvio di indagini preliminari;
 - ii. all'annotazione nell'Allegato n.1 del PRB, quando agli esiti delle indagini preliminari nel caso non si sia verificato il superamento dei valori delle CSC di riferimento e nel caso in cui non siano stati comunicati elementi ostativi a valle dei controlli di cui al comma 3.
 - iii. all'inserimento del sito nel censimento dei siti potenzialmente contaminati locali, di cui all'allegato 3 del PRB, in caso invece di evidenza di superamento delle CSC.

Nelle more dell'aggiornamento del PRB il sito risulta comunque ipso iure inserito nell'allegato del PRB corrispondente allo stato del relativo procedimento.

Articolo 9. Anagrafe dei siti da bonificare

L'inserimento di un Sito nell'*Anagrafe dei Siti da Bonificare (ASB)*, di cui all'allegato n. 2 del PRB, comporta:

1. l'obbligo, a carico del soggetto responsabile dell'inquinamento di eseguire gli interventi di messa in sicurezza, operativa o permanente, gli interventi di bonifica e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale secondo le procedure operative ed amministrative stabilite dagli artt.

242 e successivi del Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. In particolare il soggetto responsabile sottopone alla Regione Campania UOD Autorizzazioni Ambientali territorialmente competente, nei successivi sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio, qualora tecnicamente applicabile o necessaria, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito;

2. la possibilità per i soggetti interessati e non responsabili della contaminazione di attivare le procedure di cui agli artt. 242 e successivi del Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione di cui all'articolo 242 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 3. l'obbligo per la provincia/città metropolitana territorialmente competente di effettuare, ove non ancora esperite e qualora ne ricorrano le condizioni, le opportune indagini volte a individuare il soggetto responsabile dell'evento di superamento delle CSC, e, sentito il comune, di diffidare, con ordinanza motivata, notificata anche al proprietario del sito, il soggetto responsabile ad attivare tutte le procedure di cui agli artt. 242 e successivi del Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Gli esiti delle indagini, anche in caso negativo, nonché copia dell'ordinanza di diffida, qualora emanata, devono essere opportunamente comunicati alla Regione UOD Autorizzazioni Ambientali, al comune e all'ARPAC territorialmente competente;
 4. l'obbligo di indicare nel progetto di messa in sicurezza, operativa o permanente, e degli interventi di bonifica o di ripristino ambientale indicati ai precedenti punti:
 - a) i criteri per la selezione e l'esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza operativa o permanente, nonché per l'individuazione delle migliori tecniche di intervento a costi sostenibili (B.A.T.N.E.E.C. - Best Available Technology Not Entailing Excessive Costs);
 - b) i tempi di realizzazione dell'intervento;
 - c) le modalità di collaudo di detti interventi con dettaglio delle ispezioni, dei controlli, delle prove e delle analisi che occorrerà effettuare, eventualmente anche in corso di realizzazione, anche al fine di verificare la conformità degli interventi realizzati al progetto approvato e di redigere il certificato di avvenuta bonifica o di messa in sicurezza verificando il raggiungimento degli obiettivi di bonifica o l'efficacia delle misure di sicurezza in caso di messa in sicurezza permanente/operativa.

Ai fini dell'approvazione in Conferenza dei Servizi, dette attività di verifica devono essere chiaramente dettagliate in uno specifico elaborato tecnico del progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, chiaramente individuate nel cronoprogramma e nel quadro economico del progetto operativo, quali costi a carico del proponente;
 - d) i costi e gli oneri, nel quadro economico di progetto, di tutte le attività di collaudo e validazione anche ai fini della certificazione di avvenuta bonifica;
 - e) la verifica della coerenza tra gli elaborati di progetto descrittivi e grafici e quelli economici.La rispondenza del progetto proposto alle precedenti lettere deve essere espressamente richiamata nel provvedimento di approvazione del progetto stesso.
-

5. l'obbligo, a carico di chi esegue la progettazione, l'esecuzione e la gestione degli interventi di messa in sicurezza, operativa o permanente, e degli interventi di bonifica o di ripristino ambientale di trasmettere, in occasione di ogni variante, modifica, integrazione, aggiornamento o miglioria a vario titolo proposte rispetto al progetto operativo approvato, alla Regione Campania UOD Autorizzazioni Ambientali, alla provincia/città metropolitana, al comune e all'ARPAC territorialmente competenti copia dell'intero progetto aggiornato da realizzare, anche su supporto digitale, comprensivo del progetto esecutivo e delle migliorie eventualmente ottenute in sede di gara.
La UOD Autorizzazioni Ambientali territorialmente competente provvede a convocare, entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione di cui sopra, opportuna Conferenza dei Servizi per la valutazione e approvazione delle proposte. Il provvedimento di approvazione costituisce titolo per l'esecuzione delle stesse.
6. l'obbligo per la provincia/città metropolitana territorialmente competente di rilasciare certificato di avvenuta bonifica/messa in sicurezza operativa o permanente secondo le modalità previste all'articolo 12 delle presenti norme tecniche;
7. l'obbligo a carico di chi esegue gli interventi di messa in sicurezza, operativa o permanente, o bonifica di comunicare l'ultimazione degli stessi a UOD Autorizzazioni Ambientali, ARPAC, Comune, provincia/città metropolitana territorialmente competenti;
8. l'obbligo a carico della UOD Autorizzazioni Ambientali territorialmente competente di comunicare alla Regione Campania UOD Bonifiche lo stato del procedimento ai fini degli adempimenti di cui al comma 10;
9. l'obbligo, a carico del comune competente per territorio, di riportare l'indicazione che il sito è inserito in "*Anagrafe dei Siti da Bonificare*" del PRB nel certificato di destinazione urbanistica, nella cartografia e nelle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del comune, con comunicazione all'Ufficio tecnico erariale competente così come previsto dall'art. 251, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
10. l'obbligo per la Regione Campania UOD Bonifiche, a conclusione degli interventi di bonifica e in occasione del primo aggiornamento utile del PRB, di far transitare il sito nell'Allegato n. 1 del PRB "*Archivio dei procedimenti conclusi*" a seguito del rilascio del certificato di cui al comma 6, oppure nell'allegato n. 2.2 del PRB "*Anagrafe dei Siti da Bonificare – Interventi ultimati*" a seguito del rilascio del collaudo o del verbale di ultimazione lavori.
Nelle more dell'aggiornamento del PRB il sito risulta comunque ipso iure inserito nell'allegato del PRB corrispondente allo stato del relativo procedimento a far data dalla comunicazione di cui ai commi 6 e 8.

Articolo 10. Compiti specifici dei Comuni

1. I comuni notificano ai responsabili dell'inquinamento, ove già individuati, e in ogni caso ai proprietari e ai gestori dell'area, la presenza del sito in uno degli allegati del PRB unitamente ai relativi obblighi; detta notifica costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
 2. Entro novanta giorni dalla pubblicazione sul BURC degli aggiornamenti, modifiche o integrazioni del Piano Regionale di Bonifica della Regione Campania e/o ai suoi allegati, i comuni comunicano alla Regione UOD Bonifiche e alla Regione Campania Autorizzazioni Ambientali territorialmente competente le notifiche effettuate ai sensi del precedente punto 1.
-

3. Per aree individuate dal PRB nell'Anagrafe dei Siti da Bonificare, nel Censimento dei Siti Potenzialmente Contaminati Locali (CSPC locali), nel Censimento dei Siti Potenzialmente Contaminati nei Siti di Interesse Nazionale (CSPC SIN), nel Censimento dei Siti Potenzialmente Contaminati negli ex Siti di Interesse Nazionale (CSPC ex SIN) e nel Censimento dei Siti in Attesa di Indagini (CSAI), i comuni devono riportare, nei relativi certificati di destinazione urbanistica, apposita annotazione di detta individuazione nel PRB.
4. I comuni devono, altresì, riportare apposita annotazione nei certificati di destinazione urbanistica dei siti per i quali:
 - a) in seguito agli interventi di bonifica effettuati, vi è evidenza di una concentrazione degli inquinanti inferiore ai limiti previsti per la specifica destinazione d'uso, ma non inferiori ai limiti di tutte le destinazioni d'uso;
 - b) in seguito all'Analisi di Rischio effettuata, vi è evidenza di una concentrazione degli inquinanti inferiore alle CSR individuate per la specifica destinazione d'uso e pertanto non si è ritenuto di procedere all'intervento di bonifica;
 - c) in seguito all'esecuzione di indagini preliminari, vi è evidenza di una concentrazione degli inquinanti inferiori ai limiti delle CSC di riferimento per la specifica destinazione d'uso, ma non inferiori ai limiti di tutte le destinazioni d'uso, e pertanto non si è ritenuto di procedere nell'iter di bonifica;La suddetta annotazione è funzionale all'evenienza che l'eventuale cambiamento della destinazione d'uso dell'area comporti limiti più restrittivi. In tal caso, l'interessato deve procedere, a proprie spese, ai necessari ulteriori interventi ai sensi degli artt. 242 e successivi del Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
5. Nel caso di aree destinate dallo strumento di pianificazione comunale ad insediamenti industriali e comprese nell'allegato n. 2 del PRB "Anagrafe dei Siti da Bonificare" nei relativi certificati di destinazione urbanistica va indicato che ai sensi dell'art. 14, comma 7 della Legge Regionale della Campania n. 14 del 26 maggio 2016 e s.m.i. ogni nuovo insediamento industriale che riguarda un sito contaminato è subordinato alla preventiva approvazione del progetto di bonifica.

Articolo 11. Compiti specifici della Provincia/Città Metropolitana

1. In ogni caso di superamento delle CSC non comunicato dal responsabile dell'inquinamento, ma di cui la provincia/città metropolitana territorialmente competente viene messa a conoscenza in qualsiasi altro modo, la stessa provincia/città metropolitana deve svolgere le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento e successivamente, sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Detta ordinanza è comunque notificata anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 253 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
2. Le indagini ed attività istruttorie sono svolte dalla provincia/città metropolitana territorialmente competente, che si avvale della competenza tecnica dell'ARPAC e si coordina con le altre amministrazioni. Gli esiti delle indagini, anche in caso di accertata impossibilità ad individuare il responsabile dell'inquinamento, vanno comunicate ufficialmente alla Regione Campania UOD Autorizzazioni Ambientali, all'ARPAC, al comune territorialmente competenti e alla Regione Campania UOD Bonifiche.
3. Ogni provincia/città metropolitana oltre agli adempimenti amministrativi di cui al comma 1, entro sei mesi da ogni aggiornamento del PRB e comunque entro sei mesi dalla pubblicazione delle presenti norme sul

BURC, comunica alla Regione Campania UOD Bonifiche un rapporto con gli esiti e gli aggiornamenti delle indagini svolte ai fini della identificazione del responsabile dell'evento di superamento delle CSC con dettaglio delle ordinanze notificate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 244 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Articolo 12. Certificazione di avvenuta bonifica, messa in sicurezza operativa e messa in sicurezza permanente dei siti contaminati

1. A conclusione degli interventi di messa in sicurezza, operativa o permanente, e degli interventi di bonifica o di ripristino ambientale deve essere prodotta dal titolare del provvedimento autorizzativo dell'intervento stesso una relazione di fine lavori, redatta a firma del Direttore dei Lavori contenente le seguenti informazioni e allegati:
 - a) attuale proprietà dell'area (Cognome/Nome, Ragione sociale e indirizzo), se diversa dal soggetto autorizzato alla bonifica;
 - b) ubicazione e delimitazione dell'intero sito e dell'area interessata dagli interventi con indicazione del relativo codice del sito nel PRB;
 - c) comune, indirizzo e coordinate;
 - d) localizzazione del sito su CTR 1:10.000;
 - e) foglio e mappali catastali del sito;
 - f) dimensione dell'intervento (planimetria e sezioni dello stato finale in opportuna scala);
 - g) provvedimenti di approvazione/autorizzazione del Piano di Caratterizzazione, Analisi di Rischio e del Progetto di Bonifica o di Messa in Sicurezza Operativa o Permanente (da allegare in copia su supporto informatico);
 - h) eventuali provvedimenti di approvazione/autorizzazione in variante ai progetti di cui al punto precedente (da allegare in copia su supporto informatico);
 - i) causa dell'inquinamento e tipologia degli inquinanti per le diverse matrici ambientali;
 - j) obiettivi di bonifica (CSC/CSR);
 - k) descrizione e cronologia degli interventi eseguiti comprensive delle eventuali varianti apportate, nonché precisazione sulle dimensioni e sui quantitativi di eventuale terreno contaminato interessato/rimosso;
 - l) rilievo planoaltimetrico degli eventuali scavi di bonifica e cartografia riportante l'ubicazioni dei punti di campionamento con l'indicazione dei valori riscontrati, relativamente al fondo e alle pareti degli scavi, e l'ubicazione di tutti i pozzi/piezometri presenti nel sito (con relative coordinate);
 - m) referti analitici del laboratorio accreditato con sintesi tabellare dei dati, comprensivi di eventuali validazioni da parte dell'ente di controllo;
 - n) estremi dell'Impresa esecutrice dei lavori di bonifica (con copia dell'iscrizione all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti nella categoria 9 - imprese che effettuano attività di bonifica dei siti);
 - o) documentazione relativa alla gestione dei rifiuti (in allegato su supporto informatico): copia dei formulari, autorizzazioni degli impianti di destinazione, valide al momento dell'effettuazione della movimentazione dei rifiuti e, relativamente ai trasportatori, valutazione dei quantitativi di rifiuti movimentati e conferiti con relativo riscontro dei siti di destino;

- p) documentazione relativa alla provenienza dei terreni utilizzati per i riempimenti se previsti dal progetto approvato con riferimento ad aspetti quali: quantitativi, provenienza, eventuali determinazioni analitiche.
2. Il titolare del provvedimento autorizzativo dovrà inoltre produrre la relazione di collaudo, qualora il progetto approvato preveda l'esecuzione di opere/strutture di messa in sicurezza operativa o permanente. Il collaudo ha lo scopo di verificare che l'intervento realizzato sia conforme al progetto operativo e alle sue eventuali varianti debitamente approvate, in termini di sistemi, tecnologie, strumenti e mezzi utilizzati per la bonifica, messa in sicurezza operativa e permanente del sito.
3. La relazione di collaudo deve essere redatta a firma di un tecnico terzo abilitato competente in materia che attesti, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 76, la conformità dell'intervento realizzato al progetto approvato, secondo i seguenti contenuti:
- a) la relazione di collaudo deve essere corredata dal certificato di regolare esecuzione dei lavori e dalla eventuale documentazione inerente i collaudi effettuati (ad es. certificazioni materiali, teli, tenuta delle opere di impermeabilizzazione, ecc.);
 - b) una descrizione dei rilievi fatti dal collaudatore, delle verifiche compiute, del numero e della profondità dei campionamenti effettuati e dei risultati ottenuti;
 - c) un raffronto tra i dati risultanti dalle verifiche di collaudo ed i dati contenuti nel progetto di bonifica e nelle eventuali varianti approvate;
 - d) una verifica delle modalità di attuazione dell'intervento e della sua rispondenza alle prescrizioni progettuali;
 - e) la esplicita dichiarazione se il lavoro sia o no collaudabile.
4. Ai fini del rilascio della certificazione di avvenuta bonifica, messa in sicurezza operativa o permanente, il soggetto titolare del provvedimento autorizzativo dell'intervento di bonifica, messa in sicurezza operativa o permanente, ha l'obbligo di inoltrare istanza, unitamente alla relazione di fine lavori e alla relazione di collaudo, di cui ai punti precedenti, in formato elettronico e firmate digitalmente, alla provincia/città metropolitana competente per l'istruttoria procedimentale ai sensi del comma 2 dell'art. 248 del d.lgs 152/2006.
- L'istanza di certificazione deve essere prodotta dal titolare del provvedimento autorizzativo, e trasmessa secondo lo schema di cui all'Allegato B alle presenti norme tecniche e corredata con i documenti richiesti. L'istanza di certificazione deve essere trasmessa, oltre che alla provincia/città metropolitana competente, per conoscenza alla Regione Campania UOD Autorizzazioni Ambientali, all'ARPAC, al comune territorialmente competenti.
5. La provincia/città metropolitana competente verifica d'ufficio la regolarità e la completezza della documentazione trasmessa, secondo i contenuti delle presenti norme.
- Qualora l'istanza fosse ritenuta irregolare o incompleta, ne dà comunicazione all'interessato indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. In tal caso, il termine del procedimento di cui al successivo comma 9., si interrompe e ricomincia a decorrere dal ricevimento della documentazione integrativa o dell'istanza regolarizzata o completata, che dovrà essere inviata dall'istante a tutti gli Enti cui è stata trasmessa l'istanza di certificazione.
6. La provincia/città metropolitana competente, verificata con esito favorevole la regolarità e la completezza della documentazione trasmessa, richiede all'ARPAC di trasmettere, entro 30 giorni, una relazione tecnica secondo i contenuti indicati nell'Allegato D alle presenti norme tecniche.
-

7. La provincia/città metropolitana competente, acquisita la relazione ARPAC di cui al comma precedente, valutata la documentazione trasmessa ed effettuate tutte le verifiche istruttorie necessarie, ivi comprese quelle relative all'idoneità dei sistemi di monitoraggio prescritti nei progetti approvati, rilascia la certificazione di avvenuta bonifica.
8. Qualora la valutazione di cui al punto precedente non consenta il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica, la provincia/città metropolitana competente evidenzia i problemi riscontrati e gli eventuali interventi integrativi necessari, dandone comunicazione al soggetto interessato, alla Regione Campania UOD Autorizzazioni Ambientali, all'ARPAC, al comune territorialmente competenti, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
In tal caso, il procedimento si estingue e il termine di cui al punto 9. comincia nuovamente a decorrere dalla presentazione di una nuova istanza di certificazione.
9. Il termine per la conclusione del procedimento per il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica è fissato in 90 giorni dal ricevimento dell'istanza di certificazione e, comunque, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della relazione tecnica da parte di ARPAC.
I termini possono essere sospesi per il tempo necessario per l'acquisizione dei documenti di cui al precedente comma 5.
10. I costi di tutte le attività di collaudo, validazione e certificazione sono a carico del proponente; i costi del procedimento di certificazione sono definiti dai singoli Enti, per quanto di rispettiva competenza.
11. La certificazione di avvenuta bonifica, messa in sicurezza operativa o permanente accerta che le opere realizzate e gli interventi effettuati risultino conformi al progetto di bonifica, messa in sicurezza operativa o permanente approvato e alle eventuali varianti approvate resesi necessarie e che gli interventi siano completati. Nel caso in cui le successive delle attività di monitoraggio, già previste nel progetto approvato, rilevino il superamento degli obiettivi di bonifica approvati, ovvero delle C.S.R. (concentrazione soglia di rischio) in caso di Analisi di Rischio o delle CSC (concentrazioni soglia di contaminazione) di cui all'allegato 5 al Titolo V della parte quarta del D.lgs 152/2006 e s.m.i., il soggetto responsabile dovrà avviare di nuovo la procedura di cui all'art. 242 del D.lgs 152/2006 e s.m.i.
12. La certificazione di avvenuta bonifica/messa in sicurezza operativa e permanente potrà essere rilasciata, su richiesta di parte, anche limitatamente alle matrici ambientali suolo, sottosuolo e materiali di riporto, anche a stralcio in relazione alle singole aree catastalmente individuate, fermo restando l'obbligo di raggiungere tutti gli obiettivi di bonifica su tutte le matrici interessate da contaminazione. In tal caso è necessario dimostrare e garantire nel tempo che le contaminazioni ancora presenti nelle acque sotterranee fino alla loro completa rimozione non comportino un rischio per i fruitori dell'area, né una modifica del modello concettuale tale da comportare un peggioramento della qualità ambientale per le altre matrici secondo le specifiche destinazioni d'uso. Le garanzie finanziarie di cui al comma 7 dell'articolo 242 sono comunque prestate per l'intero intervento e sono svincolate solo al raggiungimento di tutti gli obiettivi di bonifica.
13. La certificazione di avvenuta bonifica per singoli lotti o fasi progettuali distinte di cui al comma 7 dell'art. 242 del d.lgs. 152/2006, può essere rilasciata solo se il progetto approvato prevede la suddivisione in specifici lotti o fasi progettuali distinte. La garanzia finanziaria verrà determinata per ogni singolo lotto o fase e svincolata a seguito di avvenuta certificazione del lotto o della fase progettuale pertinente.
14. L'atto di certificazione deve essere redatto con i contenuti dell'Allegato C alle presenti norme tecniche e deve specificare la destinazione d'uso consentita per l'area; un eventuale mutamento dell'utilizzo del sito

e/o di destinazione d'uso dell'area in oggetto che comporti l'adozione di valori di concentrazione limite diversi rispetto a quelli cui si è fatto riferimento nella progettazione degli interventi approvati comporta l'attivazione di un nuovo procedimento di bonifica.

15. La certificazione di avvenuta bonifica viene notificata al soggetto titolare del provvedimento autorizzativo dell'intervento di bonifica, messa in sicurezza operativa o permanente, e trasmessa, per conoscenza, alla Regione Campania UOD Autorizzazioni Ambientali, all'ARPAC, al comune e all'A.S.L. territorialmente competenti, alla Regione UOD Bonifiche.
16. La certificazione costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 242, comma 7 del D.Lgs. 152/2006. La richiesta di svincolo e restituzione deve essere inoltrata dal soggetto titolare del provvedimento autorizzativo dell'intervento di bonifica, messa in sicurezza operativa o permanente, alla Regione Campania – UOD Autorizzazioni Ambientali competente per territorio, che provvede nei termini e nei modi stabiliti dalla normativa vigente.
17. Le province e la città metropolitana di Napoli hanno facoltà di dettagliare, nel rispetto delle disposizioni delle presenti norme, con propri regolamenti, le fasi del procedimento di certificazione di avvenuta bonifica, i costi e prevedere eventuale documentazione ulteriore.

Articolo 13. Compiti specifici della Regione Campania

1. La Regione Campania UOD Autorizzazioni Ambientali territorialmente competenti e UOD Bonifiche provvedono agli adempimenti di cui alle presenti norme e a quanto previsto dalla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. In particolare, per l'esame istruttorio degli interventi previsti ai sensi degli artt. 242 e successivi del Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le UOD Autorizzazioni Ambientali territoriali possono avvalersi delle commissioni tecniche istruttorie istituite con la D.G.R. n. 5880 del 06/12/2002 e s.m.i. e confermate dalla D.G.R. n. 81 del 08/03/2016, il cui ambito di competenze viene ampliato per ricomprendere gli interventi sopra indicati.

Articolo 14. Aree con impianti da dismettere/dismessi

1. Fermo restando l'applicazione delle singole discipline di settore, i titolari delle attività riconducibili alle tipologie di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 maggio 1989 (Criteri e linee guida per l'elaborazione e la predisposizione, con modalità uniformi da parte di tutte le Regioni e Province autonome, dei piani di bonifica, nonché definizione delle modalità per l'erogazione delle risorse finanziarie, di cui alla L. 29 ottobre 1987, n. 441, di conversione del D.L. 31 agosto 1987, n. 361, come modificata dalla L. 9 novembre 1988, n. 475, di conversione del D.L. 9 settembre 1988, n. 397), almeno trenta giorni prima della prevista dismissione o cessazione di attività, ne danno comunicazione al comune territorialmente competente, indicando i sistemi previsti per la disattivazione dei relativi impianti, per lo stoccaggio delle sostanze o dei rifiuti, nonché per l'alienazione o smaltimento degli stessi.
2. Il comune territorialmente competente può prescrivere l'effettuazione di verifiche atte ad accertare la sussistenza di residuali rischi o fattori di nocività o di contaminazioni, eseguendo le indagini preliminari.
3. Per le aree con impianti dismessi, il comune competente può subordinare il riutilizzo dell'area alle verifiche atte ad accertare il superamento dei valori delle CSC per l'uso previsto, eseguendo le indagini preliminari. In caso di accertamento del superamento dei valori di CSC, si applicano le procedure di cui agli artt. 242 e successivi del Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

4. Il proprietario dell'area o chi ne detiene la disponibilità provvede, anche in caso di non utilizzo o rioccupazione, sia alla messa in sicurezza che alla bonifica degli impianti, delle attrezzature e dei materiali comunque presenti nell'area, nonché a realizzare tutti gli interventi idonei ad impedire l'accesso agli estranei e ha l'obbligo di mantenere in efficienza le misure di prevenzione adottate.
5. Il comune comunica, entro il 30 settembre di ogni anno, agli uffici della Regione Campania UOD Autorizzazioni Ambientali, competente per territorio, le aree per le quali sono state prescritte le verifiche di cui ai precedenti commi 2 e 3 e relaziona sugli esiti delle stesse.
6. Per la rete di distribuzione carburanti si applicano le procedure semplificate come previsto all'art. 242 comma 13-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 12 febbraio 2015.

Articolo 15. Oneri e garanzie finanziarie

1. In applicazione dell'art. 242, comma 7 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il provvedimento di approvazione del progetto operativo di bonifica o messa in sicurezza operativa o permanente fissa l'entità delle garanzie finanziarie, in misura pari al 50% del costo stimato dell'intervento stesso, che devono essere prestate in favore del Presidente della Regione al fine di garantire la corretta esecuzione e il completamento degli interventi approvati.
2. Sono esonerati da dette garanzie finanziarie gli interventi effettuati dalle pubbliche amministrazioni, compresi quelli attivati ai sensi dell'art. 250 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
3. L'inizio dei lavori è subordinato alla prestazione della garanzia fideiussoria - sia essa bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 – in favore del Presidente della Regione Campania, da far pervenire agli uffici della Regione Campania UOD Autorizzazioni Ambientali competenti, entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di autorizzazione del progetto e comunque prima della data prevista per l'inizio dell'intervento, anche al fine di consentire le verifiche di corrispondenza della garanzia al progetto approvato.
4. La garanzia fideiussoria copre la durata dell'intervento di bonifica o messa in sicurezza e viene svincolata dalla Regione, su istanza di parte, all'esito della certificazione di avvenuta bonifica o messa in sicurezza, riferita all'intervento complessivo, che sarà rilasciata dalla Provincia/Città Metropolitana.
5. La garanzia finanziaria, così come altra appendice, deve essere prestata con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del C.C. e con formale rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, Codice Civile, entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Regione Campania. La firma del sottoscrittore, per conto dell'azienda di credito o della compagnia di assicurazioni, deve essere autenticata da un notaio che dovrà altresì attestare oltre l'identità anche la facoltà dello stesso a stipulare tale atto.
6. L'eventuale incremento della spesa dovuto all'introduzione di perizie suppletive e di varianti redatte per fronteggiare situazioni non prevedibili nelle fasi di progettazione, ma compatibili con la complessità degli interventi di bonifica, va compensato armonizzando l'importo delle garanzie finanziarie al nuovo costo dell'intervento.
7. Sono a carico dei soggetti obbligati, fra gli altri, i costi relativi agli oneri di svolgimento di indagini preliminari, di messa in sicurezza, di caratterizzazione, di bonifica e ripristino ambientale, di certificazione di avvenuta bonifica, ivi comprese le spese per i controlli, l'individuazione, il monitoraggio, l'attivazione

e la conduzione di singole attività tecniche di verifica, collaudo, certificazione, misurazione e campionatura, in particolare quelle necessarie ad ottemperare alle indicazioni e prescrizioni rese dalla Conferenza di Servizi indetta ai sensi degli artt. 242 e successivi del Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

8. Sono, altresì, a carico dei soggetti obbligati i costi per la validazione delle indagini e delle verifiche da parte di ARPAC, che, salvo diverse indicazioni riportate nei provvedimenti di approvazione, sarà eseguita sul 10% dei campioni.

Articolo 16. Gestione e diffusione delle informazioni

1. La Regione Campania - Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema, avvalendosi della UOD Bonifiche, delle UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti, dell'ARPAC, delle province/città metropolitane, dei comuni e di altri enti, organizza, implementa e aggiorna la Banca dati del Piano Regionale di Bonifica anche implementando la stessa su una specifica piattaforma informatica denominata "Sistema Informativo del Piano Regionale di Bonifica (SI-PRB)".
2. All'entrata in funzione del SI-PRB, le UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti, l'ARPAC, la UOD Bonifiche, gli Enti e i soggetti responsabili, ognuno per le proprie competenze, procederanno all'inserimento e aggiornamento delle informazioni e della documentazione relative ai siti censiti nel PRB e al loro iter amministrativo attraverso detta piattaforma informatica.
3. Il SI-PRB consente, altresì, la diffusione e la consultazione delle informazioni contenute nel PRB.
4. ARPAC provvede alla gestione operativa e aggiornamento della Banca dati del PRB, sulla base delle informazioni fornite dal Gruppo tecnico per l'aggiornamento del Piano Regionale di Bonifica della Campania costituito con DD n. 194/2018 e successivo DD 634 del 20/10/2022, in funzione dell'applicazione delle presenti norme e in accordo con la UOD Bonifiche.
5. ARPAC provvede altresì a garantire, in accordo con le UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti territorialmente competenti, il costante aggiornamento dei dati, ivi compresi quelli geografici, relativi ai siti censiti nel PRB, anche sulla base delle nuove informazioni acquisite nel corso dei procedimenti di bonifica.

Articolo 17. Bonifica da parte dell'amministrazione

1. In ogni caso di ricevimento di notizia di avvenuto superamento delle CSC, la provincia/città metropolitana territorialmente competente deve effettuare le opportune indagini volte a verificare il soggetto responsabile dell'evento di superamento delle CSC, e, sentito il comune, diffidare con ordinanza motivata, notificata anche al proprietario del sito, il soggetto responsabile individuato ad attivare tutte le procedure di cui agli artt. 242 e successivi del Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Copia dell'ordinanza di diffida deve essere opportunamente inoltrata per conoscenza al comune e alla Regione UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti competente.
2. Qualora il responsabile del superamento delle CSC non sia individuabile, la provincia/città metropolitana territorialmente competente comunica gli esiti delle indagini svolte al comune e alla Regione, UOD Bonifiche e UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti competente, oltre che al proprietario del sito.
3. Il comune, ricevuta la comunicazione della provincia/città metropolitana territorialmente competente di cui al comma 2 o in caso di inadempienza del responsabile individuato ai sensi del comma 1, procede d'ufficio, in danno ai soggetti obbligati, alla realizzazione delle procedure e degli interventi di cui agli artt.

242 e successivi del Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ai sensi dell'art. 250 del medesimo decreto, dandone notifica al responsabile del superamento delle CSC, qualora sia stato individuato, al proprietario e agli altri soggetti interessati anche ai fini delle procedure per l'esecuzione in danno, e comunicazione alla provincia/città metropolitana e alla Regione UOD Autorizzazioni Ambientali competenti per territorio.

4. Qualora il comune abbia deliberato lo stato di dissesto finanziario o si trovi nella oggettiva documentata impossibilità di far fronte con proprie risorse finanziarie, anche in parte, alle spese necessarie alla realizzazione dell'intervento, è tenuto a comunicare tempestivamente la motivata impossibilità di agire alla Regione Campania UOD Autorizzazioni Ambientali territorialmente competente e alla Regione Campania UOD Bonifiche.
5. La Regione Campania procede all'esecuzione degli interventi ai sensi del richiamato art. 250 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., non ricadenti nei SIN, secondo l'ordine di priorità fissato dal piano regionale per la bonifica e sulla base delle disponibilità di bilancio, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica e anche attraverso la stipula di uno specifico accordo con il comune interessato.

Articolo 18. Procedure semplificate

1. Per la rete di distribuzione carburanti si applicano le procedure semplificate come previsto all'art. 242 comma 13-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 12 febbraio 2015 n. 31.
2. Per l'operatore interessato a effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica del suolo con riduzione della contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, vale quanto previsto all'art. 242-bis D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Articolo 19. Aree contaminate di ridotte dimensioni

1. Per le aree contaminate di ridotte dimensioni oppure per eventi accidentali che interessino aree circoscritte, anche nell'ambito di siti industriali, di superficie non superiore a 1.000 mq si possono applicare le procedure semplificate di intervento riportate nell'Allegato 4 alla parte IV Titolo V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
2. Il responsabile della contaminazione deve produrre la comunicazione di constatazione del superamento o del pericolo di superamento delle CSC, utilizzando il Modello di Comunicazione Unificato (Allegato A), nonché l'eventuale successiva documentazione tecnica e amministrativa di cui all'Allegato 4 alla parte IV Titolo V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. alla Regione Campania UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti, al comune, alla Provincia/Città Metropolitana e all'ARPAC competenti per territorio.

Articolo 20. Interventi e opere in siti oggetto di bonifica

1. La realizzazione di interventi e opere nei siti oggetto di bonifica di competenza della Regione Campania sono disciplinati dalle Linee Guida allegate alle presenti Norme Tecniche di Attuazione, adottate in attuazione dell'articolo 242-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 152 del 2006.
2. Le Linee Guida di cui al comma 1 individuano le categorie di interventi e opere che non necessitano della preventiva valutazione da parte dell'Autorità competente ai sensi del Titolo V, Parte Quarta, del citato

Decreto legislativo e, qualora necessaria, definiscono i criteri e le procedure per la predetta valutazione nonché le modalità di controllo.

Articolo 21. Norme finali

1. Fino all'entrata in funzione del SI-PRB tutte le comunicazioni di cui ai precedenti articoli devono essere inviate ai soggetti interessati in formato digitale PDF tramite posta elettronica certificata. Tutti gli elaborati tecnici e le dichiarazioni devono essere firmati digitalmente. A partire dall'entrata in funzione del SI-PRB tutte le comunicazioni di cui ai precedenti articoli saranno inoltrate esclusivamente mediante la piattaforma informatica.
2. Per tutto quanto non disciplinato dalle presenti norme tecniche di attuazione, si richiamano le disposizioni del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., della Legge Regionale della Campania n. 14 del 26 maggio 2016 e s.m.i., della L.R. Campania n. 10/1998 e s.m.i., dell'art. 36-bis della Legge 7 agosto 2012 n. 134, del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell'11 gennaio 2013, del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell'8 agosto 2014, della Legge n. 6 del 6 febbraio 2014 e del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 dicembre 2020.